



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 84 del 03/10/2022

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Principi generali	6
Art. 4 - individuazione dei beni comuni	7

CAPO II - GLI STRUMENTI DELLA SUSSIDIARIETÀ' ORIZZONALE

Art. 5 - Patti di collaborazione ordinari e complessi.....	8
Art. 6 - Baratto amministrativo.....	9
Art. 7 - Patti educativi di Comunità.....	10

CAPO III - INTERVENTI DI SUSSIDIARIETÀ' ORIZZONALE

Art. 8 - Iniziative sussidiarie in ambito sociale e familiare.....	12
Art. 9 - Iniziative sussidiarie in ambito scolastico.....	12
Art. 10 - Iniziative sussidiarie in ambito culturale.....	13
Art. 11 - Iniziative sussidiarie in ambito artistico.....	13
Art. 12 - Iniziative sussidiarie in ambito ambientale.....	14
Art. 13 - Iniziative sussidiarie in ambito sportivo.....	14
Art. 14 - Iniziative sussidiarie per il patrimonio pubblico comunale.....	14
Art. 15 - Iniziative sussidiarie per l'innovazione digitale.....	15

CAPO IV - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 16 - Organizzazione.....	16
Art. 17 - Procedure.....	16
Art. 18 - Rapporti tra Comune e cittadine/i attive/i che partecipano all'Amministrazione condivisa...	16
Art. 19 - Rapporti tra Comune e scuole che partecipano all'Amministrazione condivisa.....	17

CAPO V - FORME DI SOSTEGNO

Art. 20 - Forme di sostegno.....	18
Art. 21 - Esenzioni e agevolazioni in materia di entrate patrimoniali e tributarie.....	18
Art. 22 - Autofinanziamento.....	18
Art. 23 - Accesso agli spazi comunali.....	19
Art. 24 - Formazione.....	19

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 25 - Comunicazione collaborativa.....	20
Art. 26 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione.....	20
Art. 27 - Rendicontazione, misurazione e valutazione.....	20

CAPO VII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 28 - Vigilanza.....	22
Art. 29 - Prevenzione dei rischi.....	22
Art. 30 - Responsabilità e coperture assicurative.....	22

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Recesso, risoluzione controversie.....	24
Art. 32 - Clausole interpretative.....	24
Art. 33 - Entrata in vigore.....	24
Art. 34 - Disposizioni transitorie.....	24

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni dello stesso si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le disposizioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di benefici e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento si definiscono:

BENI COMUNI: i beni urbani e rurali, materiali, immateriali e digitali, pubblici e privati, anche confiscati alla criminalità organizzata, che le/i cittadine/i e l'Amministrazione comunale riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future;

COMUNE O AMMINISTRAZIONE: il Comune di Gorgonzola nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

CITTADINE/I ATTIVE/I: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Possono essere cittadine/i attive/i anche le/i minorenni purché coordinati da un maggiorenne che ne assuma la responsabilità e le persone che, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, presentano un significativo legame territoriale con il Comune (ad esempio studentesse/studenti fuori sede, lavoratrici/lavoratori o volontarie/i dell'associazionismo cittadino);

COMUNITÀ DI RIFERIMENTO: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano insieme concordando delle regole per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune;

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alle/ai cittadine/i e all'Amministrazione di operare insieme, su un piano paritario, in attività di interesse generale;

INTERVENTI DI CURA: gli interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE: la manifestazione di interesse, formulata dalle/dai cittadine/i attive/i, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea o in risposta ad una richiesta del Comune;

PATTO DI COLLABORAZIONE: l'accordo, previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con il quale il Comune e le/i cittadine/i attive/i definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;

BARATTO AMMINISTRATIVO: particolare Patto di collaborazione sulla base di una manifestazione di interesse e in riferimento alla quale sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni di tributi di competenza dell'anno in corso a fronte di prestazioni di pubblica utilità che la/il cittadina/o offre all'Amministrazione, e quindi alla comunità territoriale, e che integrano in via sussidiaria i servizi già svolti dall'ente;

PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ: strumenti operativi introdotti dal Ministero dell'Istruzione per favorire alleanze tra Scuole, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, Enti del terzo settore, singole/i cittadine/i, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

RIGENERAZIONE: l'insieme degli interventi su beni edificati e spazi urbani finalizzati al recupero o miglioramento delle condizioni abitative, sociali, ambientali e culturali, realizzati con il coinvolgimento degli abitanti, della comunità di riferimento e dei soggetti pubblici;

SPAZI PUBBLICI: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto;

DIBATTITO PUBBLICO DI COMUNITÀ: il processo partecipativo finalizzato all'individuazione dei beni comuni;

REDDITIVITÀ CIVICA: il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dai Patti di collaborazione tra cittadine/i attive/i e Amministrazione, per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni (ad esempio: fruibilità di un bene, miglioramento della vivibilità di un'area, aumento del benessere della comunità);

LINEE GUIDA PROCEDURALI: il documento amministrativo adottato dalla Giunta Comunale in cui si definisce l'iter procedurale per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadine/i e Amministrazione si ispira ai seguenti principi:
 - a. SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadine/i attive/i e Comune attraverso i Patti al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni;
 - b. FIDUCIA RECIPROCA: i rapporti tra cittadine/i attive/i e Comune si ispirano alla reciproca fiducia e ai principi di lealtà, correttezza e buona fede; sono orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di vigilanza e controllo;
 - c. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA: l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza sul processo che porta alla definizione dei Patti di collaborazione rendendone pubbliche tutte le fasi: informazione sulle opportunità di collaborazione, proposte pervenute, valutazioni e decisioni assunte, monitoraggio dei risultati, attività di vigilanza e controllo;
 - d. RESPONSABILITÀ: l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e delle/i cittadine/i come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili;
 - e. INCLUSIVITÀ E APERTURA: i Patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni devono prevedere la possibilità che, in qualsiasi momento, altre/i cittadine/i interessate/i possano aderire e dare il proprio contributo e devono incentivare l'inclusione sociale e interculturale, le pari opportunità, la partecipazione delle/dei cittadine/i di minor età;
 - f. PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: la collaborazione tra Amministrazione e cittadine/i promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - g. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA E ISTITUZIONALE: il Comune, nel valutare in maniera discrezionale una proposta di collaborazione, deve verificare che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future e non preveda oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili;
 - h. ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE: i Patti di collaborazione tra cittadine/i attive/i e Amministrazione devono essere adeguati alle diverse esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa di ciascun bene comune e vanno differenziati in base al tipo o alla natura del bene e alle persone che ne beneficiano;
 - i. INFORMALITÀ: il Comune orienta la propria attività alla massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con le/i cittadine/i attive/i fermo restando il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e impegnandosi ad adottare specifiche formalità solo quando

previste dalla normativa vigente;

- j. PROSSIMITÀ E TERRITORIALITÀ: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- k. CREATIVITÀ URBANA: il Comune promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile e dei linguaggi dell'arte contemporanea, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale;
- l. INNOVAZIONE DIGITALE: il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi per l'ideazione, il disegno e la realizzazione di servizi e applicazioni innovative promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperte, accessibili e non proprietarie, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 4 - Individuazione dei beni comuni

- 1. L'individuazione dei beni comuni per gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa degli stessi da parte delle/dei cittadine/i attive/i avviene attraverso un atto di ricognizione dell'Amministrazione con il quale periodicamente vengono mappati beni immobili, spazi pubblici, beni immateriali, coerentemente con l'ipotesi di finalizzazione che la Giunta comunale individua nel benessere della comunità e dei suoi membri, nell'esercizio dei diritti fondamentali della persona e nell'interesse delle generazioni future.
- 2. L'Amministrazione riconosce come beni comuni anche immobili confiscati alla criminalità organizzata e beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario.
- 3. Può essere proposta da parte di cittadine/i attive/i la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni non compresi nell'atto di ricognizione sopra indicato, fermo restando che la valutazione sull'idoneità è rimessa alla Giunta.
- 4. L'individuazione dei beni comuni può avvenire anche attraverso il dibattito pubblico di comunità, promosso dall'Amministrazione.

CAPO II - GLI STRUMENTI DELLA SUSSIDIARIETA'ORIZZONTALE

Art. 5 – Patti di collaborazione ordinari e complessi

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e le/i cittadine/i concordano tutto ciò che è necessario al fine della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Patto di collaborazione non comporta, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune né dà vita ad un rapporto di committenza da parte dello stesso nei confronti dei soggetti realizzatori.
3. Il contenuto del Patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione. Si distinguono a tal fine Patti di collaborazione ordinari e complessi.
4. Il Patto di collaborazione definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi e le azioni che la collaborazione persegue per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
 - b. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
 - c. la durata della collaborazione e le cause di sospensione o di conclusione anticipata della medesima;
 - d. le modalità di azione, il ruolo e i requisiti dei soggetti coinvolti, i reciproci impegni, anche economici, ed i limiti dell'intervento;
 - e. la metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati, per consentire di misurarne la redditività civica;
 - f. l'analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzare e le misure di formazione, prevenzione e di emergenza da mettere in atto;
 - g. la regolazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;
 - h. la modalità di gestione di eventuali controversie emerse durante la collaborazione;
 - i. l'eventuale affiancamento alle/ai cittadine/i attive/i del personale comunale o di altre figure che operano a diverso titolo a servizio dell'Amministrazione;
 - j. le modalità per l'adeguamento e/o le modifiche degli interventi concordati;
 - k. le condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione, come ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i termini di riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - l. le cause e le condizioni di risoluzione o recesso per inosservanza del regolamento o delle clausole del Patto;

m. i principi etici applicabili per la realizzazione del Patto.

5. La Giunta comunale approva lo schema di Patto di collaborazione che verrà utilizzato e adattato alle specifiche fattispecie da ciascun Responsabile interessato alla definizione dei Patti.
6. La/il Responsabile competente per la definizione dei patti provvede con determinazione ad approvare gli stessi e successivamente li sigla con le/i cittadine/i attive/i.

Art. 6 – Baratto amministrativo

1. Con il baratto amministrativo si introduce la possibilità di applicare, in forza del presente regolamento, riduzioni e/o esenzioni dal pagamento del tributo annuale di competenza, a fronte di prestazioni di pubblica utilità che la/il cittadina/o offre all'Amministrazione e quindi alla comunità territoriale e che integrano in via sussidiaria i servizi già svolti dal Comune.
2. Il baratto amministrativo non può essere esteso alle imprese, associazioni ed enti del terzo settore o al pagamento di tributi non relativi all'abitazione principale.
3. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, con apposito atto individuerà le entrate tributarie oggetto di possibile baratto amministrativo nonché la valorizzazione oraria della prestazione (espressa come €/ora); tali agevolazioni sono concesse per un periodo definito e con riferimento alle entrate e nei limiti di stanziamento che annualmente sono definiti dall'Amministrazione in funzione delle linee di intervento determinate nell'ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio.
4. Gli interventi delle/i cittadine/i attive/i avranno carattere volontario, occasionale e non continuativo e saranno finalizzati a quanto indicato nel Capo III del presente regolamento. L'attività svolta nell'ambito del baratto amministrativo di cui al presente articolo non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune né dà vita ad un rapporto di committenza da parte dello stesso nei confronti dei soggetti realizzatori.
5. I requisiti per l'accesso al Patto di collaborazione avente ad oggetto il baratto amministrativo sono di seguito indicati:
 - a. maggiore età;
 - b. residenza nel Comune di Gorgonzola;
 - c. idoneità psico-fisica-attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o dell'intervento da svolgersi;
 - d. assenza di condanne penali passate in giudicato;
 - e. condizione di fragilità sociale.
6. Gli intestatari del tributo comunale stabilito annualmente dal Comune limitatamente all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto non devono essere morosi per il tributo oggetto della proposta di baratto e non devono aver usufruito di sgravi fiscali attraverso l'istituto del

baratto amministrativo nei due anni precedenti.

7. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste, come pervenute a seguito di adozione di apposito bando, fosse superiore all'importo complessivo destinato al baratto amministrativo, come stanziato dal Comune, sarà formulato una graduatoria che privilegerà le/i cittadine/i appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio con riferimento ai seguenti indicatori:
 - a. ISEE familiare;
 - b. Stato di disoccupazione;
 - c. Regime di cassa integrazione;
 - d. Dimensione del nucleo familiare;
 - e. Nuclei monogenitoriali;
 - f. Nuclei familiari con persone a carico affette da disabilità (psichica e motoria);
 - g. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto all'annualità precedente.
8. Annualmente la Giunta Comunale stabilirà i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori.
9. La Giunta comunale approva lo schema di Patto di collaborazione che verrà utilizzato e adattato alle specifiche fattispecie da ciascun Responsabile interessato alla definizione dei Patti.
10. La/il Responsabile interessato dalla definizione dei Patti provvede con determinazione ad approvare gli stessi e successivamente li sigla con le/i cittadine/i attive/i.

Art. 7 – Patti educativi di Comunità

1. La compartecipazione di soggetti pubblici e privati al progetto scolastico/educativo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze è uno strumento riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per promuovere e rafforzare l'alleanza educativa, civile e sociale tra la scuola e la Comunità locale.
2. I Patti educativi di Comunità sono il dispositivo con cui si formalizza l'attivazione di processi di apprendimento innovativi, che integrano l'attività didattica con le esperienze di comunità; sono strumenti strategici e operativi e, al tempo stesso, in grado di costruire una nuova ed inedita alleanza tra scuola e comunità locale.
3. L'Amministrazione considera i Patti educativi di Comunità come strumenti della sussidiarietà al pari dei Patti di collaborazione e del baratto amministrativo; intende quindi la scuola come un bene comune, immagina una scuola sconfinata che abbatta le barriere, con pareti porose, che tolga recinzioni, includa e integri opportunità educative complementari ai curricoli, mettendo a disposizione il proprio spazio per usi integrati da parte dei vari attori territoriali (associazioni, genitori, bambini, abitanti, etc.) e si faccia promotrice di azioni di cura del territorio, di rigenerazione urbana, di cittadinanza attiva.

4. I Patti educativi di Comunità rappresentano lo strumento per costruire:
 - a. una nuova visione di scuola in cui il concetto di Comunità è al centro del curricolo, delle azioni formative e dello spazio di apprendimento come ambiente aperto alle relazioni, inclusivo, che integra formale e informale;
 - b. una nuova scuola che diventa il fulcro di un ecosistema educativo ampio e in continua evoluzione, che si avvale del territorio per ripensare il curricolo e la didattica, modificando il tempo-scuola e la mobilità di docenti e studenti;
 - c. un nuovo modello di società caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadine/i attive/i, cioè cittadine/i autonome/i, solidali e responsabili, alleate/i dell'Amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni.
5. La Giunta comunale approva lo schema di Patto educativo di Comunità che verrà utilizzato e adattato alle specifiche fattispecie da ciascun Responsabile interessato alla definizione dei Patti.
6. La/il Responsabile interessato dalla definizione dei Patti educativi di Comunità provvede con determinazione ad approvare gli stessi e successivamente li sigla con le/i cittadine/i attive/i.

CAPO III - INTERVENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

Art. 8 - Iniziative sussidiarie in ambito sociale e familiare

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito sociale e familiare, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la cura della persona nella sua integrità psico-fisica ed in generale le iniziative volte a sostenere e rafforzare la coesione del tessuto sociale.
3. Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito sociale e familiare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività di supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte ad anziani, minori, persone diversamente abili e, in generale, persone in stato di necessità;
 - b. attività di supporto nell'assistenza e nell'accompagnamento di persone malate, anziane, diversamente abili e/o bisognose.

Art. 9 - Iniziative sussidiarie in ambito scolastico

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito educativo e scolastico, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la formazione scolastica ed educativa per una corretta, equilibrata ed integrale crescita dei bambini e delle bambine nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori civici, etici e morali.
3. Sono riconosciute, inoltre, come d'interesse generale le iniziative sussidiarie, in ambito educativo scolastico, volte a superare le barriere culturali, economiche, sociali, razziali e architettoniche ed a promuovere una autentica crescita umana anche in termini di valori, di conoscenze e di proposte formative.
4. Sono promosse ed incentivate, con modalità da definire mediante specifici provvedimenti, iniziative sussidiarie integrative di servizi di supporto scolastico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Piedibus, il trasporto scolastico per gli alunni che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti volontari;
 - b. Servizio di sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita, al fine di facilitare e rendere sicuro l'attraversamento pedonale e l'accesso alle medesime da parte dei bambini e delle bambine;
 - c. Servizio di assistenza/supporto nel trasporto degli utenti delle scuole comunali all'interno

dei mezzi TPL e/o scolastici.

Art. 10 - Iniziative sussidiarie in ambito culturale

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito culturale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la diffusione di una cultura della conoscenza.
3. Sono altresì incentivate le forme di conoscenza e di valorizzazione della storia locale, dei relativi beni culturali e degli eventi che hanno segnato il nostro territorio.
4. Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito culturale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività di sorveglianza, vigilanza ed assistenza agli utenti nella biblioteca, nelle mostre ed eventi, nei luoghi in genere in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, anche al fine di migliorarne la fruizione;
 - b. accompagnamento turistico, valorizzazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, ricreativi ed aggregativi in genere.
5. Particolare collaborazione sarà assicurata alle istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla trasmissione del sapere e delle conoscenze.

Art. 11 – Iniziative sussidiarie in ambito artistico

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tali finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
4. Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito artistico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. mostre fotografiche o dipinti;
 - b. laboratori sui mestieri artistici e tradizionali;
 - c. street arte in edifici predestinati a ciò dall'Amministrazione.

Art. 12 - Iniziative sussidiarie in ambito ambientale

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie nel settore ambientale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere e ad incentivare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene della collettività fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio biologico, per la tutela della salute e dell'integrità fisica delle/dei cittadine/i e per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità umana.
3. In materia di tutela ambientale sono incentivate tutte le iniziative volte a tutelare, curare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività di protezione e promozione ambientale;
 - b. attività di cura e di manutenzione ordinaria su aree verdi pubbliche, anche attrezzate, destinate alla fruizione pubblica (ad esempio raccolta di rifiuti abbandonati, svuotamento di cestini, etc.).

Art. 13 - Iniziative sussidiarie in ambito sportivo

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito sportivo riconoscendone l'alto valore per la salute e per le finalità educativo-relazionali, essendo lo sport un motore di aggregazione sociale.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la pratica sportiva, specie quella rivolta ai bambini ed ai ragazzi per un corretto, equilibrato e salutare sviluppo nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori sociali, civili e morali.
3. Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito sportivo, quale ad esempio il supporto all'organizzazione delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale e sportivo, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione. Sono promosse, altresì, iniziative sussidiarie in ambito sportivo ad impatto ambientale zero, come, a titolo esemplificativo, la camminata outdoor o il parkour (c.d. palestra all'aria aperta).

Art. 14 - Iniziative sussidiarie per il patrimonio pubblico comunale

1. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie rivolte alla tutela, cura, gestione condivisa e rigenerazione del patrimonio pubblico comunale.
2. Sono promosse ed incentivate le iniziative sussidiarie rivolte al patrimonio pubblico comunale, purché non contrastino con la fruizione collettiva del bene, quali, ad esempio: piccoli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, ivi inclusi interventi di pulizia e sfalcio, manutenzione e/o sistemazione di piccole attrezzature sportive, di giochi pubblici, di componenti di arredo urbano, etc..

3. La collaborazione tra cittadine/i e l'Amministrazione per la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, fra l'altro:
 - a. la disponibilità di beni mobili e immobili;
 - b. attività di gestione, conservazione e riqualificazione di beni mobili, immobili e immateriali.

Art. 15 – Iniziative sussidiarie per l'innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale accogliendo proposte finalizzate all'ideazione, alla progettazione, alla realizzazione e al miglioramento di applicazioni digitali utili alla cittadinanza.
2. Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie per l'innovazione digitale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra le/i cittadine/i attive/i e gli uffici comunali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 16 – Organizzazione

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.
3. Il Comune adotta un'organizzazione amministrativa per assicurare la collaborazione con le/i cittadine/i attive/i e le comunità di riferimento per la realizzazione delle forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, con l'obiettivo di:
 - a. garantire la massima pubblicità e trasparenza del processo che porta alla definizione dei patti di collaborazione;
 - b. favorire il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e con gli uffici e settori comunali coinvolti per competenza nei Patti di collaborazione;
 - c. garantire alle cittadine/i attive/i un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.

Art. 17 – Procedure

1. La Giunta comunale, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, approva le Linee guida procedurali.
2. Spetta alla Giunta comunale individuare gli strumenti organizzativi atti a semplificare la relazione con le cittadine e i cittadini.
3. Nello specifico dei Patti educativi di Comunità, l'iter per la stipula può essere avviato sia su iniziativa specifica dell'Amministrazione che su proposta dell'Istituto Scolastico. Una volta presentata la proposta, si avvia un processo di co-progettazione che segue i tempi e i modi che vengono stabiliti dai soggetti partecipanti. Alla fase di stipula con la firma dei rappresentanti dei diversi soggetti, oltre che del Comune e dell'Istituto Scolastico, segue una fase di monitoraggio per osservare la solidità e la sostenibilità del progetto.

Art. 18 – Rapporti tra Comune e cittadine/i attive/i che partecipano all'Amministrazione condivisa

1. La partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni è aperta a tutte/i le/i cittadine/i attive/i, come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, che presentano un significativo legame

territoriale con il Comune ed in condizione di contrattare con la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Le/i cittadine/i attive/i che possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, in forma singola o associata, sottoscrivono con l'Amministrazione un Patto di collaborazione.
3. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile o di Dote Comune in cui l'Amministrazione può, secondo modalità concordate con le/i cittadine/i attive/i, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 19 – Rapporti tra Comune e scuole che partecipano all'Amministrazione condivisa

1. Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I Patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO V – FORME DI SOSTEGNO

Art. 20 - Forme di sostegno

1. Il Comune, nell'ambito dei Patti di collaborazione, può impegnare direttamente risorse per la loro attuazione; non può in alcun modo destinare compensi e contributi in denaro a favore delle/dei cittadine/i attive/i, né può retribuirne il lavoro.
2. Nell'attività di progettazione e di realizzazione della proposta del Patto di collaborazione l'Amministrazione prevede l'affiancamento alle/ai cittadine/i attive/i di dipendenti comunali.
3. Qualora il Patto di collaborazione sia ritenuto dall'Amministrazione di particolare interesse pubblico, si può prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'uso gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d. la disponibilità a titolo gratuito di beni diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che restano di proprietà dell'Amministrazione, necessari alle attività previste;
 - e. il rimborso dei costi sostenuti per beni e materiali di consumo nei limiti di quando disposto dal servizio economato.
4. Nel caso di beni concessi in uso gratuito per lo svolgimento delle attività, tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
5. Il Patto di collaborazione può prevedere la possibilità per l'utilizzatore di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altre/i cittadine/i e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
6. Il Comune favorisce il riuso dei beni.

Art. 21 - Esenzioni e agevolazioni in materia di entrate patrimoniali e tributarie

1. Con riferimento alle attività svolte nell'ambito dei Patti di collaborazione possono essere previste ulteriori esenzioni e riduzioni, di natura patrimoniale e/o tributaria.

Art. 22 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative delle/dei cittadine/i volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il Patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito

del programma di azioni e interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni.

Art. 23 - Accesso agli spazi comunali

1. Le/i cittadine/i attive/i che ne facciano richiesta potranno utilizzare temporaneamente, dopo la sottoscrizione del Patto di collaborazione, spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, che si riferiscono esclusivamente all'attività prevista dal Patto.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 24 – Formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a dare risposte ai nuovi bisogni. La formazione è rivolta alle/ai cittadine/i attive/i, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
2. L'Amministrazione mette a disposizione delle/dei cittadine/i attive/i le competenze del proprio personale, favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 25 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della cultura dell'Amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.
2. L'Amministrazione riconosce che la documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate costituiscono uno strumento di comunicazione con le/i cittadine/i, finalizzato a dare visibilità, garantire trasparenza e consentire l'analisi dell'efficacia dei risultati prodotti dalla collaborazione tra le/i cittadine/i attive/i e l'Amministrazione.

Art. 26 – Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento e delle conseguenti linee guida, il Comune si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'Amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione.

Art. 27 – Rendicontazione, misurazione e valutazione

1. La rendicontazione delle attività svolte si attiene ai seguenti principi generali:
 - a. ACCESSIBILITÀ: le informazioni devono essere comprensibili e facilmente utilizzabili da qualsiasi persona interessata;
 - b. CHIAREZZA: le informazioni devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - c. COMPARABILITÀ: le informazioni devono essere rappresentate in modo da consentire un agevole confronto con altre realtà con caratteristiche simili;
 - d. COMPLETEZZA: la rendicontazione deve contenere informazioni relative a obiettivi dell'intervento, azioni e servizi resi, risultati raggiunti, risorse disponibili ed utilizzate;
 - e. VERIFICABILITÀ: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione;
 - f. PERIODICITÀ: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione dell'accordo, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere valutazioni intermedie.
2. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili e utilizzate.
3. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
 4. Il Comune sollecita le/i cittadine/i ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola d'immediata lettura e agevolmente fruibile.
 5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo le/i cittadine/i, quali la pubblicazione sul sito istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VII – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 28 – Vigilanza

1. Il Responsabile del settore a cura del quale è stato sottoscritto il Patto di collaborazione, durante lo svolgimento degli interventi sussidiari, ha l'onere di controllare e di vigilare sulla adeguatezza e correttezza dell'azione delle/dei cittadine/i attive/i, sostituendosi alle/agli stesse/i nel caso in cui non esercitino adeguatamente l'attività d'interesse generale.
2. In particolare, l'attività di vigilanza sarà indirizzata a verificare:
 - a. il rispetto dei principi indicati all'articolo 3;
 - b. il rispetto del contenuto dei patti di sussidiarietà;
 - c. la quantità dei risultati raggiunti;
 - d. il rispetto delle norme di legge e delle altre norme applicabili.
3. La mancata o parziale esecuzione dell'intervento sussidiario oggetto di baratto amministrativo può comportare la decadenza o la revisione del beneficio derivanti dalla sottoscrizione del Patto di collaborazione.

Art. 29 – Prevenzione dei rischi

1. Alle/ai cittadine/i attive/i devono essere fornite, con le modalità stabilite nelle Linee guida procedurali, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Le/i cittadine/i attive/i sono tenute/i a dotarsi dei e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può concedere in uso gratuito, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadine/i attive/i, va individuata una persona che informi cittadine/i attive/i rispetto alla previsione di cui al precedente comma, nonché alle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione.

Art. 30 – Responsabilità e coperture assicurative

1. Le/i cittadine/i attive/i rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo, nell'esercizio della propria attività.

2. Le/i cittadine/i attive/i che collaborano con l'Amministrazione alla cura e alla rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. Il Comune provvede alla copertura assicurativa a favore delle/dei singole/i cittadine/i attive/i che svolgono attività di cura dei beni comuni. La copertura sarà attivata per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività indicate nel Patto di collaborazione.
4. Nel caso di associazioni, formazioni sociali formalmente costituite o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche, il Patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative che tali soggetti dovranno attivare, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Recesso, risoluzione e controversie

1. I Patti di collaborazione devono prevedere le cause e le modalità di recesso da parte del Comune e delle/dei cittadine/i attive/i.
2. Il Comune può sempre risolvere unilateralmente il rapporto, senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, nel caso in cui le attività siano prestate in modo non conforme ai Patti di collaborazione.
3. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalle/dai cittadine/i attive/i, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, da parte di questi ultimi.
4. Il Comitato di conciliazione, indicato nel comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 32 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadine/i, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per le/i cittadine/i di concorrere alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono non più vigenti le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 03.07.2019 avente ad oggetto "Linee di indirizzo strategico per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione delle/i cittadine/i attive/i, di gruppi informali, di associazioni e soggetti del terzo settore nella gestione condivisa dei beni comuni".

Art. 34 – Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai nuovi patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.